

IL PRESIDENTE

DPA 239

- V I S T O l'art. 166 del Regolamento interno dell'Assemblea;
- V I S T O il Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;
- V I S T O il regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana;
- V I S T A la pianta organica del personale dell'Assemblea regionale siciliana;
- CONSIDERATO che nel ruolo della carriera dei Segretari parlamentari risultano complessivamente 10 vacanze di posti rispetto alla dotazione organica;
- V I S T A la deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata nella seduta n. 11 del 25 luglio 2018, con la quale è stato stabilito di indire un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 8 posti di Segretario parlamentare di prima fascia con mansioni di segretario di amministrazione;

D E C R E T A

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8 posti di Segretario parlamentare di prima fascia, con mansioni di segretario di amministrazione, nel ruolo del personale della carriera dei Segretari parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. E' stabilita, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS, la riserva di un posto a favore dei dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana che appartengano almeno alla seconda fascia stipendiale delle qualifiche delle carriere inferiori e che risultino idonei, riportando un punteggio finale nella graduatoria almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, fermi restando i requisiti per l'ammissione di cui all'articolo 2. Il limite di anzianità della seconda fascia stipendiale non si applica ai dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana appartenenti alla carriera dei coadiutori parlamentari. Ai fini della riserva i requisiti devono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. E' sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici dell'Assemblea.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) abbiano un'età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al compimento di quarantuno anni. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall'art. 2, comma 1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana;
 - c) siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 54/60 o 90/100 ovvero titolo di studio dichiarato equipollente. Qualora il diploma di istruzione secondaria di

IL PRESIDENTE

DPA 239

secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso è considerato valido titolo di partecipazione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare a quale votazione prevista per il diploma di istruzione secondaria equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima di conseguimento del diploma per i candidati che siano in possesso, tra i titoli universitari, almeno del diploma universitario o della laurea di primo livello o di titolo universitario equivalente, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al suddetto titolo universitario;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego;

e) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici.

2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, quelli che diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del punteggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della graduatoria, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito dell'Assemblea regionale siciliana, www.ars.sicilia.it, entro la data di scadenza indicata al comma 2. L'accesso alla procedura di compilazione della domanda di partecipazione al concorso avviene mediante le credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione. A tal fine, i candidati devono possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica non certificata.
2. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 12 (ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.
3. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo. In caso di modifiche e integrazioni della domanda, entro i termini consentiti dal presente bando, il numero identificativo e la data di presentazione sono quelli assegnati al momento dell'ultima modifica. Alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
4. Dopo aver compilato la domanda, i candidati devono stampare la domanda stessa, sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di presentazione; la domanda, debitamente firmata, deve essere consegnata il giorno della prima prova.

IL PRESIDENTE

DPA 239

5. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella prevista ai precedenti commi.
6. I candidati sono tenuti a comunicare a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it, o con raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Assemblea Regionale Siciliana-Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza Parlamento n. 1, 90134 Palermo, le eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso successive alla scadenza dei termini per la presentazione, riportando il numero identificativo di ricezione attribuito alla stessa domanda.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - g) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - h) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto, di durata quinquennale, con l'indicazione della votazione riportata, nonché della data del conseguimento e dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato, indicando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, gli estremi identificativi della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). I candidati che non abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con la votazione prescritta devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), il possesso – tra i titoli universitari – almeno del diploma universitario o della laurea di primo livello o titolo universitario equivalente indicando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, gli estremi identificativi della dichiarazione di equipollenza;
 - i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - k) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
 - l) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese, francese o spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera;
 - m) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - n) gli estremi del documento di identità in corso di validità, allegandone copia;
 - o) se siano dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana.
9. I candidati portatori di handicap che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove devono comunicare nella domanda prodotta ai sensi del presente articolo il tipo di handicap e l'ausilio necessario. Per i candidati portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto

IL PRESIDENTE

DPA 239

per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali è aumentato di un quarto. I candidati ai quali sia riconosciuta una invalidità uguale o superiore all'80%, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono ammessi alle prove scritte, previa presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione comprovante la patologia da cui sono affetti ed il grado di invalidità. La relativa certificazione medica, rilasciata da apposita struttura del sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap, deve essere trasmessa entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it o con raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Assemblea Regionale Siciliana-Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza Parlamento n. 1, 90134 Palermo.

10. I candidati devono altresì indicare l'indirizzo, anche di posta elettronica, al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.
11. Nella domanda i candidati devono indicare il possesso dei titoli che intendono sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice.
12. I titoli valutabili sono distinti nelle seguenti categorie, alle quali potranno essere attribuiti i punteggi entro i limiti massimi a fianco di ciascuno indicati:
 - Titoli di studio (fino a un massimo di punti 0,50):
 - a) votazione superiore al punteggio minimo richiesto per la partecipazione al concorso ovvero diploma universitario o laurea di primo livello, ovvero laurea specialistica o magistrale o titolo universitario equivalente, ove non sia requisito necessario ai fini dell'ammissione al concorso;
 - b) titoli di studio universitari, diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, conseguiti presso università italiane o straniere, nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue), ove non siano requisito necessario ai fini dell'ammissione al concorso; conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue).
 - Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 1):
 - a) rapporto di lavoro dipendente ovvero collaborazione coordinata e continuativa o a progetto presso la pubblica amministrazione o organizzazioni comunitarie ed internazionali (fino a un massimo di punti 0,40); servizio di ruolo prestato presso l'Assemblea regionale siciliana (fino a un massimo di punti 0,60).
 - Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di punti 0,50):
 - a) abilitazioni; conseguimento dell'idoneità in pubblici concorsi per i quali sia stato richiesto quale requisito per l'ammissione il possesso di uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
13. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati dovranno dichiarare nell'apposita sezione del modulo di domanda il soggetto presso il quale hanno prestato servizio oppure attività ovvero hanno seguito i corsi di specializzazione, perfezionamento, master, l'indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la durata del corso o del servizio o dell'attività prestata.
14. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito concorre a formare il punteggio totale della graduatoria, come specificato nell'art. 15, comma 2.
15. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell'Assemblea per altri fini.
16. Nella domanda i candidati devono dichiarare: di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

DPA 239

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi, saranno nominati i membri esperti che interverranno nel corso delle prove orali, per gli esami di lingua straniera e per l'accertamento delle conoscenze informatiche, e che parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La Commissione disporrà le prove d'esame; procederà alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti che avranno terminato le prove scritte, previa individuazione dei criteri e prima della correzione degli elaborati; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove orali; stabilirà la graduatoria di merito dei candidati.

ART. 5

Irricevibilità delle domande

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione: le domande non prodotte secondo la procedura telematica ed entro i termini di cui all'articolo 3.

ART. 6

Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - e) che abbiano un'età inferiore a diciotto anni o superiore al compimento di quarantuno anni;
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego;
 - g) che non abbiano indicato nella domanda gli estremi identificativi delle prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.

IL PRESIDENTE

DPA 239

3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano prodotte in via telematica ai sensi dell'articolo 3, entro le ore 12 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 13 del presente bando.
5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

ART. 7

Diario della prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di 300 volte i posti messi a concorso, la Commissione esaminatrice può disporre che sia effettuata una prova preselettiva. Per l'espletamento della suddetta prova l'Amministrazione si avvale di procedure automatizzate che possono essere affidate ad enti o società specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi sarà data comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello stesso avviso saranno date comunicazioni in merito alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della Assemblea regionale siciliana all'indirizzo <http://www.ars.sicilia.it> ed alle modalità di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni di esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilirà la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 8

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 60 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte previste, estratti a sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio dei quesiti di cui al precedente articolo 7; ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una è esatta.
2. La prova preselettiva si svolge con le modalità ed i limiti di tempo fissati dalla Commissione esaminatrice, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9.
3. Per lo svolgimento della prova preliminare i candidati non possono introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione

IL PRESIDENTE

DPA 239

stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.

4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e la domanda prodotta ai sensi dell'articolo 3 debitamente firmata.
5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione automatica dal concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.

ART. 9

Valutazione della prova preselettiva

1. La correzione della prova preselettiva è effettuata, alla presenza della Commissione esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti modalità:
 - attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
 - sottrazione di 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima;
 - sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sarà compilata la graduatoria, secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il 400° posto. Sono comunque ammessi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
5. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi sarà data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della Assemblea regionale siciliana all'indirizzo <http://www.ars.sicilia.it> dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale sarà data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

ART. 10

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, che avranno luogo a Palermo, sono così articolate:
 - a) tre prove scritte;
 - b) prove orali e tecniche.

ART. 11

Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun

IL PRESIDENTE

DPA 239

preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi, muniti:

- a) del documento legale di identità in corso di validità;
- b) della domanda di partecipazione prodotta ai sensi dell'articolo 3 debitamente firmata.

ART. 12

Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche nel sito internet dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione – assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 13

Prove scritte

1. Le prove scritte sono:
 - a) quesiti sul diritto costituzionale, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana;
 - b) quesiti sul diritto amministrativo;
 - c) quesiti concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato e degli enti pubblici.
2. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove di cui al comma 1 il candidato avrà a disposizione 6 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.

ART. 14

Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
 - a) organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana;
 - b) diritto amministrativo;
 - c) storia d'Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia;

IL PRESIDENTE

DPA 239

- d) amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato e degli enti pubblici;
 - e) lettura di un brano, traduzione e colloquio in una lingua straniera, scelta fra l'inglese, il francese e lo spagnolo;
 - f) accertamento della capacità di utilizzo di personal computer per la elaborazione e lo scambio di documenti, per la ricerca di informazioni, con particolare riferimento alle banche dati accessibili presso i principali siti di rilievo istituzionale, nonché uso dei programmi Microsoft Word e Excel.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna materia.
 3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria.
 4. Fermo restando quanto prescritto dal comma 2 in ordine al punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più di 0,40 punti, fino ad un punteggio massimo conseguibile di 1 punto.

ART. 15

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio della materie dell'esame orale (b) sommato al punteggio conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicativa: $\frac{a+b+c}{2}$.
2. Al punteggio finale, inoltre, sarà aggiunto il punteggio attribuito ai titoli valutabili di cui all'art. 3, comma 12, secondo i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo articolo 3, comma 12. Il punteggio complessivo dei titoli non potrà superare 2 punti.
3. Il punteggio totale così risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto del candidato nella graduatoria.
4. Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.
5. Ai fini della riserva di cui all'art. 1, comma 2 i candidati che hanno superato le prove orali e tecniche devono presentare, a pena di decadenza, idonea dichiarazione autografa ed in originale entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

ART. 16

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego.

IL PRESIDENTE

DPA 239

ART. 17

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000.
2. I vincitori saranno immessi nel ruolo del personale dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera dei Segretari parlamentari, secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria, e subordinatamente all'esito favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti. In caso di parità di punteggio tra vincitori del concorso, ai fini dell'immissione in ruolo, saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.
3. I vincitori saranno sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno del trattamento economico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. Qualora, durante il periodo di due anni dalla data di assunzione dei vincitori, si rendessero vacanti posti nella carriera dei segretari parlamentari, i concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati, secondo l'ordine della graduatoria, a ricoprire le suddette vacanze.

ART. 18

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
2. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, fare rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, rivolgendo apposita istanza al Servizio del Personale all'indirizzo indicato nell'articolo 3, comma 6.

ART. 19

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it) o contattare il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

PALERMO, 9 maggio 2019

F.to On.le Giovanni MICCICHE'